



COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia

Servizio Segreteria

REGOLAMENTO

SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITA'

approvato

con D.G.C. n. 202 del 23.12.1996

e modificato

con D.G.C. n. 35 del 26.2.2009

con D.G.C. n. 157 del 2.9.2010

Art. 1 - Finalità del Servizio

1. Il Servizio di Pronta Reperibilità previsto con le modalità e tariffe di cui all'art. 28 del D.P.R. 347/83 e successive modifiche ed integrazioni, viene attivato per far fronte alle seguenti necessità (aree d'intervento):

– **IMPIANTI TECNOLOGICI:**

assicurare un pronto intervento per la riattivazione o la messa in sicurezza di impianti tecnologici di competenza comunale (Impianti termici o di condizionamento, impianti semaforici, pubblica illuminazione, impianti elettrici immobili, impianti antincendio e antintrusione, impianti di sollevamento e/o depurazione).

– **STRADE E RELATIVE PERTINENZE:**

assicurare un pronto intervento presso sedi stradali e relative pertinenze, fuori del normale orario di servizio, al fine di garantire la pubblica incolumità.

Art. 2 - Definizione del servizio

1. Il servizio in argomento, di norma, sarà garantito attraverso la costituzione di una squadra operativa composta da:

n° 1 Operatore coordinato e diretto da n° 1 Capo Squadra.

Per la copertura del ruolo di Capo Squadra sarà utilizzato personale appartenente al Servizio Manutenzione Ordinaria comunale inquadrato alla categoria C o superiore.

Per la copertura del ruolo di Operatore sarà utilizzato personale appartenente al Servizio Manutenzione Ordinaria inquadrato nelle categorie B o C.

2. Per reperibilità si intende l'obbligo del dipendente che è incaricato del servizio di essere in grado di ricevere prontamente e costantemente, durante il periodo in cui dura tale servizio, le eventuali chiamate. In questo caso l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di 30 minuti.

Art. 3 - Turnazioni

1. Il turno di servizio viene stabilito semestralmente dal Direttore Generale, per quanto possibile d'intesa con il personale interessato.

2. Il dipendente non può essere messo in reperibilità per un periodo superiore a 6 (sei) giorni al mese, con inizio alla cessazione del normale servizio nel giorno di lunedì, e fine all'entrata in servizio del lunedì successivo, salvo necessità impellenti dovute a salti di turno per assenze impreviste e imprevedibili o cause di forza maggiore.

3. Una volta fissato il turno, ogni modifica può essere realizzata, solo subordinatamente a specifica autorizzazione del predetto Direttore Generale, fatto salvo per i casi di malattia o infortunio o piano ferie degli interessati (quest'ultimo concordato con il Capo Servizio).

4. Se un dipendente, per ragioni di malattia o di infortunio, non può effettuare il servizio nel turno prefissato, occorre distinguere:

a - se il turno non è ancora iniziato, gli succede il dipendente iscritto per il turno successivo ed egli viene reinserito, se possibile, al posto di quest'ultimo nel turno successivo;

b - se già iniziato gli succede il dipendente iscritto per il turno successivo. Il dipendente cessante ed il subentrante vanno compensati, per quel turno, in ragione dei giorni di servizio prestati.

Inoltre il personale subentrante dopo aver completato il turno della settimana ha la facoltà di espletare il servizio anche nella settimana successiva, quella cioè del suo turno a completamento del turno di 6 (sei) giorni, oppure rinunciarvi.

5. Il dipendente che essendo in servizio di reperibilità risultasse non reperibile, perde il compenso maturato per il turno ed è soggetto a provvedimenti disciplinari.

Le stesse sanzioni si applicano per i casi di inosservanza degli artt. 2 - comma 2; 3 - commi 3 e 4.

Art. 4 - Compensi

1. Il Servizio di Pronto Reperibilità, verrà compensato secondo la misura stabilita dall'art. 34, lett. g) del D.P.R. 268/87 e successive modifiche ed integrazioni. Detta indennità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato.

2. In caso di chiamata, con intervento operativo durante la reperibilità, la prestazione sarà remunerata con il pagamento delle ore straordinarie effettivamente svolte, certificate dal Capo Squadra, secondo le tariffe vigenti, oppure con la forma del recupero, compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalità previste per il lavoro straordinario. Ove la prestazione effettuata ricada in un giorno festivo e comporti un impegno temporale pari almeno al normale orario di lavoro medio giornaliero (6 ore per orario di lavoro svolto nell'arco di n° 6 giorni, 7 ore e 12 minuti per orario di lavoro svolto nell'arco di n° 5 giorni), il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo da fruire entro 15 (quindici) giorni ed al pagamento della sola maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

3. Qualora il Capo Squadra interpellato per far fronte ad una delle problematiche di competenza del servizio, risolva la stessa senza attivare i rimanenti componenti la Squadra Operativa, gli verrà riconosciuta la prestazione temporale svolta, su autocertificazione vistata dal Direttore Generale, a condizione che la stessa risulti superiore a 30 minuti.

4. Il compenso sarà erogato mensilmente, entro il secondo mese successivo, sulla base di un elenco che sarà predisposto dal Direttore Generale o suo delegato.

Art. 5 - Modalità operative

- 1.** L'attivazione della squadra di Pronto Reperibilità, verrà stabilita dal Capo Squadra che, ricevuta una segnalazione da parte degli Organi preposti, valuterà la situazione, adottando le misure del caso.
- 2.** Al fine di garantire la continua reperibilità dei componenti della prevista Squadra Operativa, composta da n. 2 dipendenti incaricati, saranno dotati di volta in volta, di n. 2 telefoni cellulari destinati a rotazione per il servizio di reperibilità.
- 3.** Ogni intervento della squadra di pronta reperibilità dovrà essere registrato dal Capo Squadra su apposito modulo indicante sommariamente: l'Organo che ha chiesto l'intervento, il motivo dell'attivazione, il personale attivato, le misure adottate, l'impegno temporale complessivo.

* * *